



- che ai sensi dell'articolo 62, commi 9, 10 e 11 del Codice Appalti - D. Lgs. 36/2023, le centrali di committenza possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti, previa domanda di svolgere la procedura di gara e mediante formalizzazione di specifico accordo che ne disciplini i rapporti;
- che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che, ai sensi dell'art. 62, commi da 9 a 11, del D. Lgs. 36/2023, a seguito di approvazione dello Schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta Comunale di Alba n. 195 del 30/04/2026, è stato sottoscritto **l'Accordo Reg. n. 1336/2026 del 09/06/2026 ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, con gli Istituti comprensivi albesi denominati: Alba-quartiere Moretta, Alba-quartiere Piave-San Cassiano "Padre Giuseppe Girotti", e Alba-Centro Storico e Mussotto**, atto a disciplinare i rapporti tra le parti e i profili delle attività di committenza delegate per la gestione della fase di progettazione e affidamento di una gara di appalto di servizi sociali sopra soglia comunitaria a beneficio dei singoli Istituti Comprensivi, in quanto privi della qualificazione necessaria ai sensi dell'articolo 63 del D. Lgs. 36/2023;
- che il servizio oggetto di affidamento consiste nell'**assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 104/1992 e s.m.i., frequentanti le scuole degli Istituti Comprensivi di cui sopra**;

#### VISTO

- Che le risorse per il finanziamento del servizio, a carico del Comune di Alba, sono state individuate nell'importo massimo quadriennale approvato con Delibera G.C. 194 del 30/04/2026 nella misura di € 1.279.748,40 IVA esclusa, pari a totali € 1.343.735,82 IVA inclusa, come precedentemente previsto nell'Aggiornamento n. 2 del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 31/03/2023, n. 36 e ss.mm.ii., approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2026, e verranno annualmente messe a disposizione e trasferite dal Comune di Alba agli I.C., sulla base del numero ore presunto individuato insieme a questi ultimi prima dell'avvio di ogni anno scolastico;
- che in appendice al suddetto Accordo Reg. 1336/2026, le parti hanno sottoscritto le nuove *"Linee di azione e di rapporto tra il Comune di Alba e le Istituzioni scolastiche per l'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado"* che regolano, a far data dall'a.s. 2026/2027, il piano annuale di intervento, il servizio di assistenza all'autonomia svolta nelle scuole e le modalità di erogazione delle risorse da parte del Comune di Alba;

#### DATO ATTO

- **che la C.U.C. ha individuato quale strumento più idoneo per l'affidamento e gestione dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione rivolti agli utenti degli I.C. albesi a far data dall'a.s. 2026/2027 quello dell'Accordo Quadro pluriennale (di seguito anche A.Q.) con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice Appalti**;
- Che il ricorso allo strumento dell'A.Q. comporta:
  - Che la C.U.C. del Comune di Alba affiderà il servizio sopra descritto, rientrante nei servizi sociali e assimilati di cui all'elenco disciplinato dall'Allegato XIV alla direttiva

2014/24/UE, a seguito di gara, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 36/2023;

- Che la Centrale di Committenza, a seguito dell'aggiudicazione, stipuli con l'appaltatore un contratto di Accordo Quadro, entro i limiti delle condizioni fissate nel Capitolato tecnico generale, del valore stimato dell'intera operazione contrattuale, per la durata massima dello strumento (quattro anni). L'Accordo quadro stabilisce le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste (art. 2 comma 1 lett. n) dell'Allegato I.1 al Codice) e vincola la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle parti (c.d. contratti attuativi tra l'appaltatore e gli Istituti Comprensivi);
- Che in base a quanto sopra gli I.C., ricoprendo il ruolo di ente beneficiario ed ente delegante delle attività di committenza ausiliarie necessarie per l'affidamento dello stesso, seppur privi della qualificazione necessaria ai sensi del Codice Appalti, **potranno aderire all'Accordo Quadro, nel corso di tutto il suo periodo di validità, effettuando ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, a norma dell'art. 62 comma 1 del Codice, per l'autonoma acquisizione del servizio de quo;**

Dato atto che l'articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali *la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

- a) *il fine che il contratto intende perseguire;*
- b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
- c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base [...]", e che l'articolo 17 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*

Ritenuto pertanto di fissare gli **elementi minimi essenziali del contratto** come segue:

- si farà ricorso allo strumento dell'Accordo quadro, da aggiudicarsi ad un solo operatore economico, a sensi dell'articolo 59 comma 3 del Codice;
- che il **fine** che l'Accordo quadro intende perseguire è quello di assicurare la continuità di un servizio obbligatorio per legge, ai sensi di quanto previsto dalla L. 104/1992 e s.m.i., per conto degli I.C. aderenti, e di garantire l'omogeneità della sua esecuzione tra le scuole del territorio, tramite:
  - l'erogazione dell'assistenza da parte di un unico operatore economico;
  - l'individuazione di un unico prezzo orario del servizio, che sarà utilizzato per la quantificazione dell'importo dei singoli contratti attuativi, in funzione dei rispettivi fabbisogni delle scuole;
- che la **durata** dell'Accordo Quadro è stata stabilita pari alla durata massima prevista dall'art. 59 comma 1 del Codice (anni quattro), intesi come 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi;

- che l'**oggetto** dell'Accordo quadro consiste nella disciplina delle regole relative all'espletamento del servizio di assistenza all'autonomia scolastica e alla comunicazione rivolta agli alunni frequentanti gli istituti scolastici per i quali si indice la procedura;
- che il contratto di Accordo quadro verrà stipulato dal Comune di Alba con modalità elettronica, in **forma** pubblica amministrativa;
- che le **clausole contrattuali ritenute essenziali** sono quelle precisate nel Capitolato Tecnico generale dell'A.Q. e relativi allegati;
- che in base all'importo del contratto, trattandosi di servizi rientranti negli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE la cui soglia è pari a € 750.000,00, è stata individuata la **procedura** aperta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. 36/2023;
- che in relazione all'A.Q. il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione è lo scrivente Massimo Nardi, mentre per le acquisizioni effettuate in adesione all'Accordo Quadro da parte degli enti beneficiari (contratti attuativi) saranno designati appositi RUP;
- che per l'esame della documentazione amministrativa e delle offerte si potrà ricorrere all'inversione procedimentale, come specificato nel Disciplinare di gara;
- che il **criterio di aggiudicazione** prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come imposto per i servizi sociali dall'articolo 108 comma 2 lett. a) del Codice, nonché per i servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice;
- che la procedura di gara, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 36/2023, si svolgerà interamente tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata (PAD) denominata Traspare, accessibile all'indirizzo <https://cucalba.traspare.com> e conforme al D.P.C.P. n. 148/2021;
- che in base a quanto previsto dalla documentazione di progetto (che per i servizi, ai sensi dell'art. 4-bis dell'Allegato I.7 al Codice, consiste almeno in -un Capitolato tecnico e -una Relazione generale illustrativa, completa di -Documento di stima economica) **il valore massimo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D. Lgs. 36/2023 è pari ad € 1.279.748,40 (IVA esclusa), corrispondente, ai sensi dell'art. 14 comma 16, all'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro;**

Richiamata la pronuncia della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti di governo e delle amministrazioni dello Stato, che con Delibera n. SCCLEG/1/2023/PREV ha confermato che *l'Accordo Quadro, in quanto strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri "contratti attuativi", ossia dei "contratti adesivi discendenti", che saranno stipulati nel corso della sua durata in base alle necessità e priorità preventivamente rilevate dall'Amministrazione, non è fonte di immediata obbligazione, né impegnativo in ordine all'affidamento dei contratti discendenti, non comportando l'obbligo per l'Amministrazione di affidare per intero le prestazioni di cui all'importo massimo definito in sede di Accordo;*

Che pertanto, come rilevato dalla Corte dei conti, ***l'Accordo Quadro non costituisce titolo legittimante l'insorgenza di una obbligazione pecuniaria a carico dell'ente, in assenza della quale l'Amministrazione non può procedere all'assunzione dell'impegno di spesa.*** Diversamente, i contratti adesivi allo stesso, in quanto produttivi di obbligazioni tra le parti del contratto discendente dall'Accordo, daranno luogo a specifici atti di impegno;

Dato atto che fanno parte dell'importo presunto dell'Accordo quadro, pari al valore massimo stimato a base di gara di € 1.279.748,40 IVA esclusa, i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 pari a € 1.221.312,40 IVA esclusa;

Considerato che l'appalto è costituito da un **lotto unico** in funzione sia della delega delle attività di committenza ausiliarie da parte delle stazioni appaltanti beneficiarie del servizio, sia della scelta del ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro, che risulta funzionale al perseguimento del principio del risultato e del mantenimento di una gestione complessiva unitaria e coordinata del servizio da affidare;

**Che in relazione all'Accordo Quadro non vi sono oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso** mentre, qualora si renda necessario ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, ciascun Istituto comprensivo provvederà a predisporre il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e, conseguentemente, a quantificare l'eventuale somma afferente ai rischi da interferenza che, nell'ambito di ciascun specifico Contratto Attuativo, dovrà essere riconosciuta all'Appaltatore;

Considerato che, impiegando come criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- o la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice, la cui nomina e costituzione segue le previsioni dell'art. 93 del Codice, disponendo sin d'ora che le operazioni di gara non di competenza della Commissione saranno espletate a cura del Seggio di gara, anche monocratico, facente capo alla ripartizione Servizi di Staff – C.U.C.;
- o la valutazione suddetta è effettuata attribuendo fino a 90 punti per l'offerta tecnica e fino a 10 punti per l'offerta economica, in base ai criteri e ai calcoli dettagliati nel Disciplinare di gara;

Visto che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 al Codice, individuato dalla stazione appaltante come prescritto dall'art. 11 comma 2, è il seguente: **CCNL T151 – Cooperative Sociali**;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs. n. 36/2023, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, nel Disciplinare di gara, sono previste le seguenti specifiche condizioni per l'esecuzione del servizio, nonché le relative modalità richieste per gli adempimenti ex articolo 102 comma 2 del Codice:

- o l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore, individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del Codice, nonché l'obbligo di garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto;
- o il rispetto dei principi di responsabilità sociale e l'assunzione degli impegni di cui al DM 6 giugno 2012;
- o la previsione di clausole volte alla realizzazione delle pari opportunità generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate, sia quali criteri premiali che mediante specifici requisiti di partecipazione ed esecuzione specificatamente indicati nel Disciplinare di gara;

Dato atto che, in conformità alle previsioni dell'articolo 119 del Codice, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'accordo quadro stesso, in ossequio ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice e dell'esigenza di tutelare il corretto e razionale svolgimento del servizio stesso, attesa la necessità di garantire la standardizzazione e l'uniformità, amministrativa ed economica, del servizio da aggiudicare:

- trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, l'appaltatore è tenuto alla prevalente esecuzione, pertanto l'eventuale subappalto non può superare la quota del 49 per cento dell'importo contrattuale;
- le prestazioni eventualmente affidate in subappalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023, non possano formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specificità delle prestazioni da svolgere e dell'esigenza di garantire l'immediata individuabilità del soggetto cui detti compiti sono affidati, garantendo un rapporto diretto con il medesimo ed evitando di doversi confrontare con una molteplicità di soggetti.

Dato atto pertanto che la documentazione predisposta dall'Ufficio gare della C.U.C. per la procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 59 per l'affidamento del servizio di cui sopra consiste in:

1. Bando e Disciplinare di gara;
2. Documentazione di progetto, consistente in:
  - Capitolato tecnico generale dell'Accordo Quadro, che contiene sia le disposizioni generali sull'Accordo Quadro (Parte I) sia la Disciplina inerente ai contratti attuativi (Parte II);
  - Relazione generale illustrativa, completa di Documento di stima economica (Quadro Economico);
3. Mod. A, domanda di partecipazione;
4. DGUE;
5. Mod. B, Dichiarazione composizione societaria;
6. Mod. C, dichiarazione di offerta economica;
7. Mod. D, dichiarazione conformità standard sociali minimi;
8. Schema di "contratto di Accordo Quadro";

Dato atto inoltre che all'interno della documentazione a base di gara rientra anche quella approvata e trasmessa dagli I.C. committenti del servizio, come di seguito riepilogata:

1. Capitolato tecnico speciale del servizio, sottoscritto da tutti gli I.C. e parte integrante del Progetto a base della procedura, contenente le disposizioni comuni a tutti i contratti attuativi;
2. Elenco personale ditta uscente di ogni Istituto;
3. Schema di "contratto attuativo";

Richiamati i provvedimenti di approvazione della documentazione relativa all'Accordo e alla gara, trasmessi dai rispettivi enti deleganti, che perfezionano il mandato di delega alla C.U.C. per lo svolgimento della procedura:

- Determinazione dirigenziale Prot. 5956 del 05/06/2026 dell'I.C. Alba Quartiere Moretta;
- Determinazione dirigenziale Prot. 7365 del 05/06/2026 dell'I.C. Alba Quartiere Piave – San Cassiano;

- Determinazione dirigenziale Prot. 5017 del 05/06/2026 dell'I.C. Alba Quartiere Mussotto;
- Determinazione dirigenziale Prot. 5143 del 08/06/2026 dell'I.C. Alba Quartiere Centro Storico;

Dato atto che in base all'importo dell'A.Q. la quota degli oneri ANAC a carico della stazione appaltante ammonta ad € 660,00, che sarà interamente a carico del Comune di Alba in quanto ente sottoscrittore dell'Accordo Quadro;

Notato che il termine massimo per la conclusione della gara, ai sensi dell'Allegato I.3 del D. Lgs. 36/2023, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è di nove mesi, fatta salva la proroga di un ulteriore mese in caso di attivazione del procedimento di verifica dell'anomalia;

Visto che la trasmissione dei dati di gara dalla C.U.C. all'ANAC avviene attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata in uso "Traspare";

Dato atto che la pubblicità legale a livello nazionale del Bando e della documentazione di gara è assicurata dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), che la pubblica sulla Banca Dati ANAC - <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>, sistema che sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati;

Ricordato che, trattandosi di Bando di gara con importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, lo stesso verrà trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per il tramite della BDNCP, secondo modalità conformi all'Allegato II.7 (Art. 85 del Codice), soddisfacendo anche gli obblighi di pubblicità a livello europeo;

Ricordato che la presente Stazione Appaltante, in possesso della qualificazione all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 36/2023 attraverso la suddetta Piattaforma provvederà all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG), per l'importo complessivo dell'Accordo Quadro, mentre i CIG relativi ai singoli contratti attuativi stipulati nel corso della validità dell'A.Q. saranno acquisiti dagli I.C., come "CIG derivati";

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza dirigenziale ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico 18/08/2000 n. 267, degli articoli 4, 16, 17 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 71 dello Statuto Comunale;

Constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Dirigente, come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 31 del 01/07/2025;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che le stesse si intendono qui integralmente trascritte;
2. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dagli artt. 17 del Codice Appalti e 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante: il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità delle normative vigenti in materia;

3. **che con la presente Determinazione a contrarre si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e si procede altresì all'attivazione della procedura di gara**, di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, a beneficio degli enti richiedenti:

- I.C. Alba-Centro Storico;
- I.C. Alba Quartiere Mussotto e Sinistra Tanaro;
- I.C. Alba-quartiere Moretta;
- I.C. Alba-quartiere Piave-San Cassiano;

giusto apposto Accordo Reg. n. 1336/2026 ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 stipulato con questi ultimi in data 09/06/2026 per disciplinare l'attività di committenza delegata;

4. che le parti hanno altresì sottoscritto, in appendice all'Accordo di cui sopra, le "Linee di azione e di rapporto tra il Comune di Alba e le Istituzioni scolastiche per l'inserimento degli alunni con disabilità nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado" approvate con Delibera G.C. 194 del 30/04/2026, che regolano, a far data dall'a.s. 2026/2027, il piano annuale di intervento, il servizio di assistenza all'autonomia svolta nelle scuole e le modalità di erogazione delle risorse da parte del Comune di Alba;

5. di prendere atto che a partire dall'a.s. 2026/2027, detti enti deleganti saranno dimensionati per effetto di disposizioni regionali (accorpamento di unico I.C. "Centro Storico e Mussotto") restando valide tra le parti le disposizioni dell'Accordo Reg. n. 1336/2026 sottoscritto ai sensi dell'art. 15 L. 241/90;

6. che il servizio che si intende affidare consiste nell'assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione, rivolto agli alunni con disabilità riconosciuta, ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge 104/1992 e s.m.i., frequentanti le scuole degli Istituti Comprensivi di cui sopra, e rientra pertanto negli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE, la cui soglia è pari a € 750.000,00;

7. che per l'affidamento del servizio, la C.U.C. ha individuato quale strumento più idoneo quello dell'**Accordo Quadro pluriennale con un solo operatore economico, disciplinato dall'art. 59 comma 3 del Codice Appalti, della durata massima di anni quattro, intesi come 36 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi**, da affidare a mezzo procedura aperta di cui all'art. 71, e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) del medesimo decreto;

8. che il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, c. 4, del D. Lgs. 36/2023, che ai sensi del comma 16 equivale **all'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'Accordo Quadro**, è stato stimato pari ad € 1.279.748,40 (IVA esclusa);

9. che detto valore è onnicomprensivo ed include eventuale rinnovo per la durata massima (3 anni scolastici +1) previsto dal Capitolato tecnico generale dell'Accordo Quadro;

10. che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41 commi 13 e 14, ha stimato, sulla base del costo medio del lavoro determinato annualmente in apposite tabelle ministeriali definite dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, la somma di € 1.221.312,40 come costo complessivo della manodopera;

11. che con il ricorso allo strumento dell'Accordo Quadro non è necessaria né l'assunzione né la prenotazione di impegni di spesa, in quanto il contratto di Accordo Quadro che verrà stipulato tra la C.U.C. del Comune di Alba e l'operatore economico individuato in esito alla presente gara avrà unicamente effetti normativi atti a vincolare i successivi appalti specifici (*contratti attuativi* affidati dagli I.C. *in adesione all'Accordo Quadro*);
12. che detti contratti attuativi stipulati in seguito tra l'Appaltatore e gli Istituti Comprensivi, che dovranno tassativamente rispettare i limiti delle condizioni e della durata fissate nell'accordo quadro stesso, saranno invece produttivi di obbligazioni tra le parti, dando luogo a specifici atti di impegno;
13. Che in relazione all'Accordo Quadro non vi sono oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso mentre, qualora si renda necessario ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, sarà poi ciascun Istituto comprensivo a provvedere alla predisposizione del DUVRI, con conseguente quantificazione della somma afferente agli eventuali rischi da interferenza che, nell'ambito di ciascun specifico Contratto Attuativo, dovrà essere riconosciuta all'Appaltatore;
14. che la procedura di gara si svolgerà interamente tramite Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata Traspare, accessibile all'indirizzo <https://cucalba.traspere.com>, che assicura la pubblicità legale ex articoli 84 e 85 del Codice e dell'allegato II.7, per il tramite della BDNCP;
15. che la Centrale di Committenza del Comune di Alba, cui sono state delegate le attività di committenza per lo svolgimento della gara e la gestione di tutta la fase di affidamento, possiede adeguata qualificazione per l'acquisizione del CIG di gara, mentre gli I.C. deleganti, ai sensi dell'art. 62 comma 1, potranno effettuare ordini a valere sullo strumento di acquisto messo a disposizione dalla centrale di committenza qualificata, acquisendo i "CIG derivati" relativi agli importi dei singoli contratti attuativi;
16. che la quota degli oneri gara dovuta all'ANAC dalla stazione appaltante, pari a € 660,00 verrà interamente liquidata dal Comune di Alba;
17. di riservare all'amministrazione la facoltà di aggiudicare l'Accordo Quadro anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza e congruità della stessa;
18. che il contratto di Accordo quadro verrà stipulato, mediante forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, dalla Centrale di Committenza del Comune di Alba;
19. di nominare il sottoscritto, Avv. Massimo Nardi, RUP ai sensi dell'art. 15 comma 9 del D. Lgs. 36/2023 per l'espletamento della procedura di gara (fase dell'affidamento);
20. di nominare la Dott.ssa Cristina Carmilla come Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione dell'Accordo Quadro;
21. che le risorse per il finanziamento del servizio, che sono a carico del Comune di Alba, sono state approvate con l'Aggiornamento n. 2 del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi del Comune di Alba 2026-2028, di cui alla Delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29/04/2026, e che l'impegno di spesa finalizzato al trasferimento, per il triennio finanziario 2026/2028, sarà effettuato dalla competente Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona a seguito di aggiudicazione della gara e di stipula dell'Accordo Quadro, alle condizioni economiche (costo orario del servizio) di aggiudicazione, fino alla concorrenza delle risorse massime disponibili;
22. che dette risorse verranno successivamente trasferite dal Comune di Alba ai tre Istituti Comprensivi, prima dell'avvio di ogni anno scolastico, sulla base del fabbisogno orario

richiesto ed approvato, entro i limiti massimi di importo e di durata dell'Accordo quadro (trentasei mesi + dodici di possibile rinnovo) e comunque entro il raggiungimento dell'importo del contratto di Accordo quadro stipulato con il Comune di Alba, tenendo conto *dell'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata dell'Accordo quadro* stipulati da tutti gli Istituti complessivamente considerati, il quale non deve superare l'importo dell'Accordo Quadro, a norma dell'art. 14 comma 16 del D.Lgs. 36/2023;

23. che a fronte del trasferimento delle risorse, gli I.C. stipuleranno con l'Appaltatore uno o più contratti attuativi in adesione all'A.Q., in relazione ad ogni anno scolastico;
24. di approvare tutti gli atti di gara richiamati in premessa, anche laddove non materialmente allegati al presente provvedimento;
25. di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza, e degli atti relativi alla procedura nella sezione *Amministrazione Trasparente* del sito del Comune di Alba, oltre che sulla Piattaforma di negoziazione della Centrale di Committenza <https://cucalba.traspere.com>.

Alba, lì

Avv. Massimo NARDI

IL DIRIGENTE